

Sulla sorte dei dirigenti Pta si guarda al parlamento

La collocazione della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (Pta) operante negli enti del servizio sanitario nazionale resta ancora un problema per l'avvio definitivo dei rinnovi contrattuali della p.a., triennio 2019-2021. L'accordo quadro sottoscritto lo scorso 15 aprile dà tre mesi di tempo per rispondere alla domanda se la dirigenza Pta debba essere regolata nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Funzioni Locali, come avvenuto col Ccnl 17.12.2020, o se vada spostata (facendovi ritorno) nel comparto Sanità. Non è di poco conto sciogliere questo nodo gordiano. Per un verso, infatti, esso costituisce un problema operativo, perché il Ccnq del 15 aprile è una soluzione non definitiva e di compromesso, alla quale per altro non hanno aderito tutte le sigle sindacali: la Confedir, ad esempio, non l'ha sottoscritto, perché ritiene opportuno decidere da subito in modo chiaro di riportare la dirigenza Pta nel comparto Sanità. Per altro verso, collocare la dirigenza Pta tra le Funzioni locali o la Sanità incide moltissimo sulla pesatura delle deleghe sindacali e, quindi, sulla capacità dei sindacati di incidere nelle trattative per i futuri contratti collettivi nazionali di lavoro. Pesa sulla questione la previsione dell'articolo 1, comma 687, della legge 145/2018, ai sensi del quale la dirigenza Pta dovrebbe tornare, per la nuova stagione contrattuale, nel comparto Sanità. Una norma piuttosto discutibile: infatti, il testo unico del pubblico impiego, il dlgs 165/2001, nel definire la ripartizione delle competenze tra legge e contrattazione collettiva, affida in via esclusiva a questa la determinazione dei comparti e delle aree che vi appartengono. Dunque, l'intervento del legislatore datato 2018 è certamente in aperto conflitto con i confini al campo di azione della legge, che lo stesso legislatore ha determinato. Per rimediare a questa incongruenza, sono stati presentati alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione del dl 44/2021, con lo scopo di rinviare il ritorno della dirigenza Pta nell'alveo della Sanità alla tornata contrattuale 2022-2024, oppure di abrogare del tutto l'articolo 1, comma 687, della legge 145/2018. Soluzione, quest'ultima, che farebbe correttamente riappropriare alla contrattazione nazionale collettiva la decisione sulla

composizione dei comparti di contrattazione.

È probabile che il Ccnq del 15 aprile scorso rinvii di tre mesi la definizione delle aree dirigenziali nell'ambito dei comparti proprio per dare modo al legislatore di esprimersi in maniera definitiva sulla sopravvivenza o meno dell'articolo 1, comma 687. La conferma della vigenza di tale norma, infatti, segnerebbe fortemente la strada del ritorno della Pta nella Sanità, pur restando forti dubbi sulla stessa legittimità costituzionale di tale norma.

Luigi Oliveri

-----© Riproduzione riservata-----■